

	<b>CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO PER DISABILI</b>	Rev. 11/2019
		Pag. 1 di 3

Per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta, il Comune rilascia apposita autorizzazione in deroga, previo specifico accertamento sanitario. L'autorizzazione è resa nota mediante l'apposito "contrassegno di parcheggio per disabili".

Il contrassegno è strettamente personale, non è vincolato ad uno specifico veicolo, ha valore su tutto il territorio nazionale ed è conforme al modello previsto dalla Raccomandazione n. 98/376/CE del Consiglio dell'Unione Europea del 04/06/1998.

L'interessato deve presentare domanda al Sindaco del Comune di residenza dichiarando, sotto la propria responsabilità:

- i dati personali e gli elementi oggettivi che giustificano la richiesta;
- deve presentare la certificazione medica rilasciata dall'Ufficio medico-legale dell'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza, dalla quale risulta che nella visita medica è stato espressamente accertato che la persona per la quale viene chiesta l'autorizzazione ha effettiva capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta;
- deve presentare una foto tessera recente e firmare il contrassegno.

Nel caso in cui sul verbale della Commissione Medica di Prima Istanza per l'accertamento degli stati di invalidità civile delle condizioni visive e del sordomutismo sia apposta la dicitura: "Il paziente/La paziente ha effettiva capacità di deambulazione sensibilmente ridotta art. 381 c. 2 e 3 Regol. di applic. del Codice della Strada" non è necessaria la certificazione medica rilasciata dall'Ufficio medico-legale dell'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza, ma è sufficiente allegare copia del verbale suindicato.

Per i nuovi verbali di accertamento dell'invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità (art. 20 L. 03/08/2009, n. 102) la dicitura da considerare è la seguente: "Invalido con impossibilità di deambulazione senza l'aiuto permanente di un accompagnatore".

Qualora il richiedente sia in possesso anche di verbale per l'accertamento dell'Handicap (art. 4 Legge 05/02/1992, n. 104) il contrassegno può essere rilasciato nel caso in cui sia dichiarato che la menomazione concausa dell'handicap è di natura fisica tale da comportare una grave limitazione della capacità di deambulazione.

Per i nuovi verbali della Commissione medica per l'accertamento dell'Handicap (L. 104/1992 – L. 102/2009 art. 20) è da considerare la seguente segnalazione: "La Commissione Medica segnala che l'interessato è portatore di: Ridotte o impedito capacità motorie/deambulatorie".

Qualora sia compilata la voce "Revisione entro il \_\_\_\_\_" il Verbale della Commissione Medica di Prima Istanza per l'accertamento degli stati di invalidità civile delle condizioni visive e del sordomutismo, e il Verbale per l'accertamento dell'Handicap hanno durata limitata, il contrassegno sarà rilasciato con la scadenza stabilita per la revisione.

Il contrassegno può essere di tipo permanente (5 anni) o temporaneo entrambi rinnovabili. Il contrassegno permanente scade alla data corrispondente al giorno e mese di nascita del titolare immediatamente successiva alla scadenza che sarebbe prevista per il contrassegno.

Il contrassegno temporaneo scade alla scadenza del certificato medico temporaneo.

**Il rinnovo**, dopo la scadenza di 5 anni, avviene con la presentazione del certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio, o con la presentazione della certificazione medica rilasciata dall'Ufficio medico-legale dell'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza, dalla quale risulta che nella visita medica è stato espressamente accertato che la persona per la quale viene chiesta l'autorizzazione ha effettiva capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta oppure **copia verbale della Commissione Medica di Prima Istanza per l'accertamento degli stati di invalidità civile delle condizioni visive e del sordomutismo dove sia apposta la dicitura: "Il paziente/La paziente ha effettiva capacità di deambulazione sensibilmente ridotta art. 381 c. 2 e 3 Regol. di applic. del Codice della Strada"**.

Deve inoltre essere presentata una foto tessera recente e apposta la firma sul nuovo contrassegno.

	<b>CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO PER DISABILI</b>	Rev. 11/2019
		Pag. 2 di 3

Per le persone invalide a tempo determinato in conseguenza di infortunio o per altre cause patologiche, il contrassegno può essere rilasciato a tempo determinato (inferiore a 5 anni) con le stesse modalità suindicate. In tal caso, la relativa certificazione medica deve specificare il periodo di durata dell'invalidità.  
**Viene richiesta una marca da bollo a valore legale.**

**Il rinnovo** per un periodo inferiore ai 5 anni avviene con la presentazione medica rilasciata dall'Ufficio medico-legale dell'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza, dalla quale risulta che nella visita medica è stato espressamente accertato che la persona per la quale viene chiesta l'autorizzazione ha effettiva capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta;

**Per ottenere la certificazione medica**, telefonare al numero verde 840000664 per rete fissa 049 8239511 per cellulare oppure al Distretto Sanitario di Rubano dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00 o al giovedì dalle 14.00 alle 18.00 – tel. 049/8216189.

Per le **persone non vedenti (ciechi assoluti o ciechi con residuo visivo non superiore a 1/20)** è necessaria solamente la documentazione attestante lo stato di invalidità (Certificato rilasciato dalla Commissione Medica dell'ULSS).

Per i **minori**:

- 1) **se minori di anni 12 sul contrassegno verrà apposta la dicitura "minore di anni 12";**
- 2) **se maggiori di anni 12 sul contrassegno verrà apposta firma del minore;**

Per gli **interdetti legali** il modulo di richiesta deve essere debitamente compilato e sottoscritto dal tutore (risultante da atto scritto prodotto al momento della richiesta). Sul contrassegno verrà apposta la dicitura "impedito a firmare";

In caso di **smarrimento o furto** del contrassegno va presentata domanda di sostituzione al Sindaco. Sarà rilasciato un nuovo contrassegno di sosta con la scadenza di quello precedente.

In caso di **deterioramento** del contrassegno va presentata domanda di sostituzione al Sindaco, allegando il contrassegno deteriorato. Sarà rilasciato nuovo contrassegno con la scadenza di quello precedente.

In caso di **cambio di residenza** va presentata domanda di sostituzione al Sindaco, allegando il contrassegno precedente e una marca da bollo a valore legale solo per contrassegno inferiore a cinque anni. Sarà rilasciato un nuovo contrassegno con la scadenza di quello sostituito;

In caso di **decesso** il contrassegno deve essere restituito al Comune.

**IL CONTRASSEGNO INVALIDI CONSENTE DI:**

- circolare nelle corsie preferenziali riservate ai mezzi pubblici e ai taxi;
- circolare nelle aree pedonali, sempre che non sia stato disposto espresso divieto;
- circolare nelle zone a traffico limitato (Ztl) - (verificare eventuali comunicazioni all'Ufficio Ztl);
- circolare nel caso di sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica o inquinamento;
- sostare negli appositi spazi riservati ai veicoli delle persone disabili, tranne nelle aree di parcheggio "personalizzate";
- sostare nelle zone a traffico limitato (Ztl);
- sostare senza limitazioni di tempo nelle aree di parcheggio a tempo determinato;
- sostare nelle zone di divieto o limitazione di sosta, purchè ciò non costituisca grave intralcio alla circolazione, ad eccezione delle aree in cui è esposto il pannello integrativo di zona di rimozione;
- disporre di aree gratuite, riservate, nei parcheggi o nelle zone attrezzate per la sosta con dispositivi di controllo della durata della sosta (parcometri) o con custodia dei veicoli. In queste zone deve infatti essere riservato ai disabili almeno un posto ogni 50 o frazione di 50 posti disponibili. I posti riservati ai titolari del contrassegno sono caratterizzati da segnaletica orizzontale di colore giallo, con apposito pittogramma identificativo.

	<b>CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO PER DISABILI</b>	Rev. 11/2019
		Pag. 3 di 3

Art. 13 bis Tabella Allegato "B" del D.P.R. 642/72;  
Legge n. 388/2000 art. 53;  
Circolare Agenzia delle Entrate n. 1 del 03/01/2001;  
Decreto Legislativo 285 del 30/04/1992 art. 188;  
D.P.R. 495 del 16/12/1992 art. 381;  
D.P.R. 151 del 30/07/2012;  
Legge n. 104 del 05/02/1992;  
Legge n. 102 del 03/08/2009 art. 20;  
R.D. 18/06/1931 n. 773 e successive modificazioni;  
R.D. 06/05/1940 n. 635 e successive modificazioni.